DECRETO N. 53

**Riorganizzazione delle attività dell'ufficio per il processo presso il settore lavoro**

**Ritenuto che**

- nel precedente assetto tabellare, due giudici onorari confermati, in servizio presso l'ufficio del giudice di pace, erano stati assegnati all'ufficio per il processo del settore lavoro-previdenza, per la definizione di procedimenti complessivi su ricorso ex art. 445 bis di nuova introduzione e, comunque, per i quali non fosse stata ancora svolta l'udienza di comparizione, in ogni caso non superiore a n. 40 mensili per ciascun magistrato professionale;
- l'art. 30 septies D. lgv 16/17, come modificato dalla legge 51/25, prevede che ai giudici onorari di pace confermati si applica, tra gli altri, anche l'art. 9 della stessa legge;
- il comma 3 del citato articolo 9 dispone che i giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo non possono esercitare la giurisdizione civile e penale presso l'ufficio del giudice di pace;
- con decreto 37/26 sono stati soppressi quindi i ruoli in affiancamento che erano stati attribuiti ai giudici onorari di pace in servizio presso il giudice di pace, tra i quali anche quelli relativi al settore lavoro e previdenza, con conseguente riassegnazione di tutti i procedimenti per ATP ai magistrati togati;
- dalla verifica delle tabelle statistiche, è emerso che, nel corso dell'ultimo periodo, le pendenze presso la sezione lavoro sono in aumento, e ciò sebbene sia sempre stata garantita un'elevata produttività da parte dei magistrati in servizio presso quell'ufficio;
- è necessario quindi ripristinare i ruoli in affiancamento aventi ad oggetto procedimenti su ricorso ex art. 445 bis di nuova introduzione e, comunque, per i quali non sia stata ancora svolta l'udienza di comparizione, previsti dal precedente assetto tabellare;
- tali ruoli possono essere attribuiti solo a magistrati onorari confermati in servizio presso il tribunale;
- il dott. Montera e la dott.ssa Cuzzola hanno lodevolmente garantito la propria disponibilità ad assegnare assegnati sui ruoli in affiancamento;
- devono quindi essere costituiti i ruoli 6ter, assegnato alla dottor Montera, in affiancamento alla dottoressa Bisignano e 9 ter, assegnato alla dottoressa Cuzola, in affiancamento al dott. Prinzivalli;
- ogni magistrato professionale potrà delegare, al giudice onorario titolare del ruolo in affiancamento,

procedimenti su ricorso ex art. 445 bis di nuova introduzione e, comunque, per i quali non sia stata ancora svolta l'udienza di comparizione, in ogni caso non superiore a n. 40 mensili per ciascun magistrato professionale;

- per il primo periodo potranno essere delegati, sempre nel limite complessivo di cui sopra, procedimenti per i quali l'udienza sia stata già fissata, ma non ancora tenuta, raggruppati per udienza e, comunque, sempre che la data di udienza sia compatibile con le disponibilità del giudice delegato;
- è sufficiente prevedere una udienza al mese per la trattazione dei citati procedimenti, trattandosi di adempimento che si svolge secondo la previsione di cui all'art. 127 ter cpc;
- l'attività prevista non viola il limite orario di attività di 36 ore settimanali, calcolato su base mensile, previsto per i giudici onorari confermati, in regime di esclusività;
- deve essere conseguentemente modificato il paragrafo 2.17.6 del progetto organizzativo tabellare 206-2029;
- il presente provvedimento deve essere dichiarato immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 40 comma 1 lett. b) della circolare sulla formazione delle tabelle, dovendosi garantire, al fine di assicurare funzionalità al settore lavoro ed evitare un ulteriore incremento delle pendenze, la trattazione dei fascicoli da parte dei giudici onorari, nei tempi più rapidi possibili;

p. q. m.

- **assegna** il dott. Francesco Montera e la dott.ssa Cuzzola all'ufficio per il processo del settore lavoro e previdenza;
- il paragrafo 2.17.6 del progetto organizzativo tabellare 2026-29 è così modificato:
  2.17.6 *Sono istituiti i ruoli 6ter), assegnato allo stato al dott. Francesco Montera e 9ter), assegnato allo stato alla dott.ssa Maria Rita Cuzzola, in affiancamento rispettivamente ai ruoli ai ruoli 6) e 9). I ricorsi per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., sono assegnati ai magistrati titolari del ruolo 9 e del ruolo 6, in ragione di 1/2 ciascuno, a rotazione a partire dal ruolo 9, fatta eccezione per eventuali gruppi di cause oggettivamente o soggettivamente connesse, che sono attribuite magistrato assegnatario del procedimento più anziano se ancora pendente. Tali procedimenti, per i quali non sia stata ancora svolta l'udienza di comparizione, potranno essere delegati rispettivamente ai giudici onorari confermati titolari dei ruoli 6ter) e 9ter), in ogni caso in misura non superiore a n. 40 mensili per ciascun magistrato professionale. Il titolare del ruolo 6ter) terrà udienza il secondo giovedì del mese; il titolare del ruolo 9bis) terrà udienza il quarto martedì del mese*
- **dispone** che, per il primo periodo potranno essere delegati, sempre nel limite complessivo di 40 al mese, procedimenti per i quali l'udienza sia stata già fissata, ma non ancora tenuta, raggruppati per udienza e, comunque, sempre che la data di udienza sia compatibile con le disponibilità del giudice delegato;

Si comunichi a tutti i magistrati professionali ed onorari; si comunichi al Sig. Dirigente Amministrativo, nonché alla direttrice della cancelleria civile.

Si comunichi al Sig. Presidente della Corte d'Appello.

Si comunichi per conoscenza al Sig. Procuratore della Repubblica ed al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Barcellona P.G., 27 ottobre 2026

*il presidente*
*(Antonino Orifici)*

ANTONINO
ORIFICI
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
27.10.2026
14:51:20
GMT+01:00